

Allegato parte integrante 1

DISPOSIZIONI REGIONALI TRANSITORIE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO E CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

PREMESSA

La recente disciplina comunitaria introdotta con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha sancito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il superamento del regime dei diritti di impianto a favore di una modalità di regolazione basata sul rilascio di specifiche autorizzazioni, definendo contestualmente la data del 31 dicembre 2015, quale termine ultimo per l'applicazione del regime di cui al previgente Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Con le presenti disposizioni, stante il quadro regolamentare citato, la Regione intende ridisciplinare il trasferimento dei diritti di reimpianto per l'ultimo periodo di transizione, semplificando la procedura e la tempistica e individuando nuove prescrizioni.

Al contempo, le presenti disposizioni disciplinano criteri e modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale, sempre in relazione al superamento del predetto istituto.

In via generale, l'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo è requisito essenziale per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

Si evidenzia inoltre che è fatto obbligo a ciascun conduttore di superfici vitate di mantenere aggiornato il proprio potenziale viticolo aziendale e comunicare qualsiasi variazione dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 16/2009.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

L'istituto del trasferimento dei diritti di reimpianto si applica fino al 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell'art. 85 decies, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, i diritti di reimpianto sono utilizzati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, i diritti possono essere trasferiti per il reimpianto in un'altra azienda qualora:

- una parte dell'azienda interessata sia trasferita all'altra azienda;
- le superfici dell'azienda verso cui sono trasferiti i diritti siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o di piante madri per marze.

Il produttore che intenda trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi deve presentare domanda all'Amministrazione competente. Per Amministrazione competente si intende l'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per ciascun produttore.

L'Amministrazione individua l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Il dirigente di tale unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del procedimento.

L'Amministrazione competente costituisce, aggiorna e conserva il fascicolo di domanda per ciascuna azienda richiedente. Nel fascicolo di domanda confluiscono i dati relativi ai controlli, agli interventi realizzati, ovvero tutta la documentazione relativa al potenziale viticolo aggiornato.

Al fine di incrementare la produzione di vini a qualità regolamentata il trasferimento di diritti di reimpianto nel territorio regionale è possibile solo per l'impianto di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGP.

I diritti di reimpianto originati da superfici idonee alla produzione di vini DO possono essere trasferiti anche per il reimpianto di superfici idonee alla produzione di vini IGP.

Il diritto trasferito deve essere utilizzato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo.

Il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da fuori regione non deve aumentare il potenziale produttivo nazionale. Nel caso in cui il diritto – proveniente da fuori regione - abbia resa unitaria inferiore alla resa media regionale alla superficie del diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di aumento della resa d'uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene facendo il rapporto tra la resa stabilita nel diritto e la resa media regionale.

Il diritto equivalente che può essere esercitato, rispetto a quello acquistato, si calcola moltiplicando la superficie del diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa. A titolo indicativo si riporta il seguente esempio: trasferimento di un diritto di reimpianto di ha 1 con resa d'uva per ettaro pari a 8,0 t.

Poiché la resa unitaria aumenta si procede al seguente calcolo:

1. percentuale di aumento della resa unitaria del diritto a seguito del trasferimento = $8,0/17,0 = 0,47$ o 47%;
2. diritto equivalente ammesso al trasferimento: ettari $1.00.00 \times 0,47 =$ ettari 0.47.00.

In questo caso con un ettaro di vigneto proveniente da fuori regione, si può reimpiantare una superficie di ettari 0.47.00.

In caso di trasferimento di diritti originati da superfici non irrigue verso superfici vitate irrigue, al diritto si applica una riduzione pari al 20%.

In caso di trasferimento di diritti originati da superfici non irrigue verso superfici vitate dotate di impianto irriguo, anche fisso, utilizzato a scopo di soccorso, la superficie non è considerata irrigua ed al diritto non si applica alcuna riduzione.

Non è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da superfici idonee alla produzione di vini DO e IG a favore di aziende ubicate in altre regioni.

I diritti della riserva regionale non possono essere oggetto di trasferimento.

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Il trasferimento di un diritto di reimpianto in favore di un altro soggetto giuridico (persona fisica o giuridica o forme associative) avviene mediante scrittura privata nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'acquirente presenta domanda in regola con l'imposta di bollo all'Amministrazione competente. Alla domanda sono allegati l'originale del documento attestante la proprietà del diritto di reimpianto e la copia del preliminare di vendita.

L'Amministrazione competente entro 45 giorni:

1. effettua il riscontro sulla veridicità della documentazione ricevuta inviando all'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto richiesta di conferma della sussistenza del diritto stesso e delle sue caratteristiche, allegando copia del preliminare di vendita e dell'attestato;
2. provvede al rilascio del nulla osta e a darne comunicazione al richiedente.

L'acquirente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del rilascio del nulla osta, trasmette all'Amministrazione l'originale dell'atto di compravendita del diritto debitamente registrato.

Acquisito l'originale dell'atto di compravendita del diritto l'Amministrazione, entro 30 giorni iscrive il diritto di reimpianto nel portafoglio dei diritti aziendali, con le eventuali decurtazioni di superficie e trasmette copia dell'atto di compravendita all'Amministrazione che ha concesso il diritto per gli adempimenti di competenza.

I diritti di reimpianto non utilizzati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono convertiti in autorizzazione previa richiesta avanzata dal titolare del diritto stesso, da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, fatta salva l'eventuale decisione nazionale di consentire ai produttori di presentare tale richiesta entro il 31 dicembre 2020.

Le autorizzazioni derivanti dalla conversione di un diritto di reimpianto hanno la medesima validità del diritto da cui derivano, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 del predetto articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

La riserva regionale dei diritti d'impianto cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015.

Entro il 31 dicembre 2014, i diritti di reimpianto presenti in riserva sono assegnati dalla Regione alle Amministrazioni competenti mediante atto del responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.

A tal fine, entro il 15 settembre 2014, le Amministrazioni competenti informano i detentori dei diritti scaduti dell'attribuzione alla riserva. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i detentori dei diritti possono presentare memorie e osservazioni che saranno opportunamente valutate dal responsabile del procedimento. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione provvede con proprio atto a riversare i diritti alla riserva regionale, fatto salvo diverso esito istruttorio.

Il riparto alle Amministrazioni dei diritti di reimpianto presenti in riserva è effettuato in proporzione al tasso di rinnovo della superficie vitata determinato dal rapporto tra la media delle superfici autorizzate all'impianto nella Provincia nelle 2 campagne viticole precedenti ed il totale della superficie autorizzata in Regione nelle medesime campagne, come risultante dal programma informatico regionale di riferimento.

Le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale di riparto, pubblicano il bando con il quale fissano le procedure per la presentazione e l'esame delle domande per la concessione dei diritti loro assegnati. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione dei diritti è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati presentano domanda per la concessione di diritti per una superficie compresa tra un minimo di 0,5 Ha ed un massimo di 5 Ha, all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo

Le Amministrazioni concedono i diritti con le seguenti modalità:

- a titolo gratuito, agli imprenditori di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di titolare dell'azienda;
- previo pagamento di 3000 euro per ettaro agli altri imprenditori.

La graduatoria di merito è redatta sulla base del punteggio conseguito dalle singole domande in relazione ai seguenti criteri:

Criterio	punteggio
----------	-----------

Richiedente che non abbia presentato domanda di premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008 per l'estirpazione di superfici vitate	25
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni)	15
Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale	5
Richiedente che vinifica uve di propria produzione o è socio conferente di una cantina sociale (come da dichiarazione di produzione vino nella vendemmia precedente)	5
Richiedente che non abbia ceduto diritti negli ultimi 5 anni	5

A parità di punteggio è data precedenza ai richiedenti che hanno età inferiore.

La priorità per il giovane imprenditore è assegnata all'imprenditore con età inferiore o uguale a quarant'anni all'atto della presentazione della domanda. In caso di ditta individuale si fa riferimento all'età del titolare, in caso di società di persone, di capitale e cooperative, ad almeno un socio amministratore giovane.

Per le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale, si rimanda a quanto previsto nel D.Lgs 99/2004 così come modificato dal D.Lgs 101/2005 e nella nota regionale AAG/INV/05/42192 del 23/11/05, integrata dalla nota PG/2008/181302 del 25/7/2008 (pubblicate su ER Agricoltura e pesca), relativa alle indicazioni operative per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando le Amministrazioni approvano la graduatoria delle domande ammesse nei limiti dei diritti a loro assegnati e ne danno comunicazione al beneficiario.

Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, il beneficiario provvede al pagamento del corrispettivo, se dovuto. Le Amministrazioni, entro 20 giorni dal pagamento, provvedono all'adozione dell'atto di concessione del diritto.

I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi.

I diritti non concessi sono ripartiti alle Amministrazioni deficitarie con il medesimo criterio sopra riportato.

Si sottolinea inoltre che ai sensi di quanto previsto nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV bis, sottosezione II, del Regolamento n. 1308/2013, fino al 31 dicembre 2015 sono concessi diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata per la produzione di uva da vino regolarmente iscritta allo schedario viticolo regionale.

Il diritto di reimpianto, qualora non esercitato entro la data del 31 dicembre 2015, è convertito in autorizzazione previa richiesta avanzata dal titolare del diritto stesso, da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, fatta salva l'eventuale decisione nazionale di consentire ai produttori di presentare tale richiesta entro il 31 dicembre 2020.

Le autorizzazioni derivanti dalla conversione di un diritto di reimpianto hanno la medesima validità del diritto da cui derivano, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.